



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI

Segreteria particolare del Procuratore Generale
Tel. 070/6022223/16 – Email: pg.cagliari@giustizia.it
PEC: prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. *h368-U*

Cagliari, 17 luglio 2017

Allegati: 1

Al Sig. Avvocato Generale
presso la Sezione distaccata di Corte di Appello di
Sassari

Ai Sigg. Sostituti Procuratori Generali
dell'Ufficio

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali del Distretto
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni del Distretto
Loro Sedi

Al Sig. Presidente della Corte di Appello
Cagliari

e p. c. Ai Sigg. Presidenti dei consigli dell'Ordine degli Avvocati
del Distretto

Oggetto: Legge 23 giugno 2017, n. 103, pubblicata in G. U. n. 154 del 4 luglio 2017.
Criteri di orientamento.

Con riferimento alla legge indicata in oggetto, trasmetto i relativi criteri di orientamento.

IL PROCURATORE GENERALE
Roberto Saieva

Roberto Saieva



PROCURA GENERALE della REPUBBLICA
presso la CORTE di APPELLO di
CAGLIARI

Prot. N. h368-U

Il Procuratore Generale

Premesso:

- che l'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, pubblicata in G. U. n. 154 del 4 luglio 2017, ha inserito, dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale, l'articolo 599-bis, intitolato al "Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello", che recita, ai primi tre commi:

"1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.";

- che il comma 57 del citato articolo 1 della legge n. 103/2017 ha inserito all'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, il seguente comma:

"1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.";

- che le norme sopra riportate – che recano disposizioni sovrapponibili, con la sola eccezione delle esclusioni oggettive e soggettive specificate nel comma secondo del nuovo art. 599-bis, a quelle dei commi quarto e quinto dell'art. 599 c. p. p. e del comma secondo dell'art. 602 c. p. p., abrogati dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni con L. 24 luglio 2008, n. 125 – reintroducono nell'ordinamento il c. d. patteggiamento in appello, istituito deflattivo a contenuto non premiale, da tenere distinto da quello previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice;

- che, nel riproporre il suddetto istituto, il legislatore ha inteso circondarne di cautele l'applicazione, sia attraverso le esclusioni in precedenza evidenziate, sia prevedendo al comma 4 del nuovo articolo 599-bis che:

“4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.”;

sia stabilendo, al comma 72 dell'articolo 1 della legge n. 103/2017, che:

“I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono [dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché] dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 56.”;

- che il sottoscritto procuratore generale, in vista dell'entrata in vigore della legge, fissata al 3 agosto 2017, ha provveduto a sentire i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, ai fini della formulazione dei criteri di orientamento di cui al comma 4 del nuovo articolo 599-bis c. p. p.;

tutto ciò premesso, sulla base delle convergenti valutazioni espresse dai suddetti magistrati

INDICA

ai magistrati del pubblico ministero – ferma restando la piena autonomia nell'esercizio delle loro funzioni in udienza – i seguenti criteri di orientamento ai fini della eventuale adesione ai concordati che comportino, con il previo accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, una nuova determinazione della pena:

A) si terrà nella debita considerazione la gravità dei reati perseguiti, valutata sia in astratto, cioè con riguardo alla specie dei reati, sia in concreto, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, adottando canoni di giudizio ispirati a cautela tanto maggiore quanto maggiore sia: 1) l'allarme sociale suscitato dal tipo di reato; 2) la gravità delle fattispecie concretamente perseguite, anche in relazione alla natura degli interessi lesi ed alla entità della lesione, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; 3) la capacità a delinquere degli imputati;

B) si terrà conto della complessità, oggettiva e soggettiva, stimata anche con riguardo alla articolazione degli atti di appello, del processo in cui l'ipotesi di concordato sia formulata, affinché l'accordo (essendo privo l'istituto di cui si tratta di finalità premiali) non si risolva – soprattutto, ma non soltanto, nei giudizi definiti con rito abbreviato – in un immotivato beneficio per l'imputato, neppure giustificabile sotto il profilo della finalità deflattiva assegnata dal legislatore all'istituto;

C) si dovrà salvaguardare nella adesione ai concordati l'esigenza della uniforme applicazione della legge penale nell'ambito del distretto;

D) si darà, nei processi di maggiore delicatezza, preventiva informazione al Procuratore generale delle determinazioni che si intendono assumere.

Dispone che il presente atto sia comunicato all'Avvocato generale, a tutti i Sostituti procuratori generali dell'Ufficio, a tutti i Procuratori della Repubblica del distretto, nonché al Presidente della Corte di appello.

Dispone altresì – tanto per opportuna conoscenza, quanto in relazione alla specifica esigenza, emersa nel corso degli incontri svolti con i magistrati del distretto, che i difensori delle parti private siano invitati a proporre al pubblico ministero eventuali concordati, quando non ne sia fatta richiesta nelle forme previste dall'art. 589 c. p. p., con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'udienza – la comunicazione del presente atto ai Presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto, affinché possano darne notizia agli iscritti.

Cagliari, 17 luglio 2017

Il Procuratore Generale
Roberto Saieva

